

Contratto nr.

Prot.

Del

Le sottoscritte parti:

ARCA S.p.A. - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, PEC: arca@pec.regione.lombardia.it, C.F. e P. IVA 07948340968, in persona del Presidente, Dott.ssa Manuela Brusoni giusti poteri allo stesso conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione di ARCA S.p.A. del (nel seguito "ARCA") da una parte

e

....., con sede legale in Indirizzo – PEC: iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di..... al n....., P.IVA....., domiciliata ai fini del presente atto in Indirizzo - PEC:, nella persona del suo legale rappresentante, (nel seguito "Fornitore") dall'altra

PREMESSO CHE

- a) in qualità di stazione appaltante, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti ha espletato una gara aperta per la stipula di un Contratto per la fornitura del servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA;
- b) il Fornitore è risultato aggiudicatario e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti e servizi richiesti e ad erogare i Servizi connessi oggetto del presente Contratto ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva ed eventuali altre garanzie;
- d) L'esecuzione della fornitura e dei Servizi oggetto del presente Contratto di Fornitura è regolata in via graduata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui

sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Art.1 Oggetto e Caratteristiche

1. Oggetto del presente Contratto è il servizio di verifiche ispettive sulle forniture di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni relative alle Convenzioni stipulate da ARCA .
2. Costituisce parte integrante del presente contratto IL Documento di Offerta del Fornitore (Allegato 1), l'Offerta Tecnica del Fornitore (Allegato 2), il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali (Allegato 3), Nomina a Responsabile esterno al Trattamento (Allegato 4), Sottoscrizione clausole ex artt. 1341 e 1342 (Allegato 5).
3. In caso di contrasto tra l'Offerta del Fornitore con quanto indicato nel presente Contratto e con quanto richiesto da ARCA, prevarrà, ad eccezione di eventuali elementi migliorativi, il contenuto degli atti prodotti da ARCA.
4. Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato presente nell'elenco dei certificatori stabiliti negli Stati membri U.E..

Art. 2 Durata e modalità di esecuzione

1. Il Fornitore presterà il servizio predisponendo i mezzi in funzione delle esigenze e delle specifiche individuate e descritte da ARCA per il periodo di validità del contratto.
2. ARCA si assume piena responsabilità delle informazioni e delle specifiche fornite.
3. Il presente contratto ha durata di mesi 18 (diciotto) e produce i suoi effetti dalla data del La durata del contratto potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 mesi qualora alla scadenza del termine originario non sia stato esaurito il compenso massimo stimato.
4. ARCA e il Fornitore possono concordare sospensioni delle attività dovute a problemi che non permettano la normale attività di realizzazione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 3 Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore assume, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al successivo Art. 9, tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione dell'oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, la prestazione affidatagli secondo i dettami della migliore prassi professionale. Segue elenco delle principali prestazioni richieste:
 -
 -
3. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato con un contratto di lavoro nei termini di legge.

4. Il Fornitore, a richiesta di ARCA, avrà l'obbligo di fornire documentazione idonea a comprovare quanto di cui al precedente comma 3.
5. La prestazione del servizio dovrà essere resa in conformità a quanto offerto dal Fornitore in sede di gara nella formulazione della propria Offerta Tecnica (allegata anche al presente contratto).
6. La non ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, così come precisato al successivo Art. 12.
7. Il Fornitore, se per un fatto a lui non imputabile risulti impossibilitato ad adempiere ai servizi affidatigli non ha diritto a nessun compenso, mentre l'esecuzione soltanto parziale comporta il compenso corrispondente a condizione che quanto parzialmente eseguito sia, a giudizio di ARCA, utilizzabile per il proseguimento delle attività.

Art. 4 Attività presso ARCA

1. Il personale del Fornitore per l'esecuzione del contratto che svolge attività presso gli uffici di ARCA, dovrà adeguarsi alle sue regole interne e ad eventuali particolari tempi di lavoro, restando inteso che tale personale non sarà integrato nell'organizzazione di ARCA e ciò non darà luogo ad alcuna fattispecie di rapporto diretto tra ARCA e il suddetto personale del Fornitore.

Art. 5 Cessione del contratto, cessione di azienda, atti di trasformazione, fusione, scissione, cessione dei crediti derivanti da contratto

1. La cessione del contratto è vietata, pena la nullità dell'atto di cessione. In caso di inadempimento a tale obbligo ARCA avrà la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di cui al successivo Art. 12.
2. Le vicende soggettive relative al Fornitore (ossia i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione) sono disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.
3. La cessione dei crediti nascenti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 6 Proprietà dei prodotti e delle informazioni collegate

1. Tutti i prodotti, le specifiche, le relazioni e i documenti quali grafici, disegni, statistiche, computi e dati, la documentazione e quant'altro realizzato dal Fornitore e dal personale da esso impiegato in adempimento del presente contratto, compreso ogni risultato intermedio, è di esclusiva proprietà di ARCA che potrà disporne a proprio piacimento senza limitazione alcuna. Il Fornitore, pertanto, garantisce che ARCA potrà utilizzare liberamente quanto suddetto senza violazione alcuna di diritti altrui.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di restituire ad ARCA, entro 15 giorni dalla cessazione di validità a qualunque ragione dovuta del presente accordo, ogni eventuale manuale o altro supporto strumentale e il materiale, consegnato da ARCA nonché le informazioni e i documenti in suo possesso relativi alle attività affidategli.

Art. 7 Riservatezza

1. Il Fornitore si impegna, per conto proprio e del proprio personale e senza limitazione di tempo alcuna, a:

- a. utilizzare le informazioni e gli strumenti di qualunque natura messi a disposizione da ARCA esclusivamente per i fini della esecuzione del contratto;
 - b. non comunicare a terzi quanto realizzato in esecuzione del presente contratto;
 - c. mantenere il più rigoroso segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da ARCA su dati, fatti, informazioni, documenti di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza o che fossero stati comunicati da ARCA in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. ARCA assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche appartenenti al Fornitore che siano state da questo portate a sua conoscenza nello svolgimento del rapporto contrattuale.
- Il Fornitore e i suoi collaboratori, pertanto, sono tenuti al segreto professionale per l'intera durata delle attività e dopo il completamento della stessa. A questo riguardo, né il Fornitore né il personale alle sue dirette dipendenze o comunque con lui in contatto in ragione della esecuzione delle attività possono comunicare in alcun momento a persone o enti o rendere pubbliche informazioni riservate ad essi comunicate o di cui sono venuti a conoscenza nel corso della attività, salvo autorizzazione preliminare scritta da ARCA.
3. La violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi collaboratori di quanto disposto nel presente articolo comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima ARCA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 8 Spese, imposte e tasse

1. Tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli che per legge sono dovute da ARCA, sono a carico del Fornitore. Per quanto riguarda l'IVA e gli oneri, si fa espresso rinvio alle disposizioni di Legge in materia.

Art. 9 Corrispettivi e Deposito cauzionale

1. Il corrispettivo offerto è fisso ed invariato per tutta la durata del presente contratto e comprensivo di ogni altro onere dovuto al Fornitore stesso, in connessione con l'esecuzione del contratto.
2. Per i servizi richiesti è riconosciuto un corrispettivo massimale complessivo pari a € (Euro), IVA e altri oneri di legge esclusi;
3. In particolare, ARCA S.p.A. riconoscerà, a consumo, al Fornitore un compenso per visita pari ad € (.....) (Tipologia A) € (.....) (Tipologia B) € (.....) (Tipologia C). Il lavoro svolto dovrà essere opportunamente ed esaurientemente rendicontato.
4. I compensi a visita e il corrispettivo massimale complessivo sopra evidenziati si intendono al netto di IVA ed eventuali altri oneri ai sensi di legge.
5. A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, il Fornitore ha prestato ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione. Tale garanzia è pari ad €, ha una validità pari all'intera durata del contratto ed è di natura autonoma.
6. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia.

7. Il Fornitore si impegna a mantenere la cauzione nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto ed a reintegrarla, entro 15 gg. dall'intervenuta escussione, qualora su di essa ARCA operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto.
8. La non ottemperanza a quanto prescritto al precedente comma è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, così come precisato al successivo Art. 12.

Art. 10 Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione avverrà trimestralmente e la fattura sarà emessa entro i primi 15 giorni del mese successivo al trimestre di competenza, a seguito di presentazione di adeguata rendicontazione delle prestazioni eseguite.
2. Il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo a condizione che il Responsabile della struttura competente di ARCA abbia approvato quanto eseguito.
3. Conseguentemente a quanto espresso al precedente comma 1, il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo, nei termini di cui al successivo comma 9.
4. In particolare la fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. In ottemperanza alle previsioni del D.M. 55 del 03.04.2013 l'ufficio destinatario delle fatture è stato censito all'interno dell'Indice PA, con codice UF05PV.
5. Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto, al codice di identificazione della gara (CIG), nonché al periodo di riferimento.
6. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (c.d. Piano straordinario contro le mafie) ovvero da disposizioni interpretative (Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010), pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12.
7. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;
 - il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto;
 - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto;

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

8. Ai fini degli adempimenti relativi al presente contratto il Fornitore:

- dichiara che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva è quello indicato nel successivo comma 9 ove sono indicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente;
- si impegna a comunicare ad ARCA, entro il termine di 7 (sette) giorni solari, le variazioni al conto corrente menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al contratto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sullo stesso;
- ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento di ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad ARCA ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, della notizia circa l'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

9. Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fornitore presso, IBAN dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 7 della Legge n.136/2010 e s.m.i.. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge n.136/2010 e s.m.i., i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente sono:

Nome: Cognome:

Carica:

Nato a: il

Codice Fiscale:

In ciascun Bonifico sarà indicato il Codice Identificativo Gara (**CIG**) relativo al presente affidamento.

10. In caso di ritardato pagamento oltre il termine stabilito per causa non imputabile al Fornitore, si procederà secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

11. ARCA prima di effettuare il pagamento delle fatture, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 – procederà con le verifiche circa la non sussistenza dell'eventuale inadempimento esistente a carico del Fornitore all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento (per importi uguali o superiori a euro 10.000,00 (diecimila/00).

Art. 11 Lavoro e sicurezza sul lavoro

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale con il quale ha stipulato un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.
2. Il Fornitore garantisce di adempiere a tutti gli obblighi vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosene tutti gli oneri relativi ed applicando ai dipendenti impegnati nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni risultanti dai contratti collettivi e locali di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
3. ARCA, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto, dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola, non vanti più alcun diritto per tali inadempienze.
4. Il Fornitore si obbliga ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ad osservare e a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
5. Qualora sia accertato in via definitiva che il Fornitore ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, ARCA può, in funzione dello stato di esecuzione della prestazione e delle conseguenze di una eventuale interruzione, delle finalità dell'intervento, avvalersi della facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 12 del medesimo.

Art. 12 Risoluzione

1. In linea con quanto stabilito dall'art. 108 e fatto salvo quanto stabilito dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, ARCA ha la facoltà di comunicare al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 del c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il

termine, non inferiore a 10 giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ARCA ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. Inoltre:

- in tutti i casi espressamente previsti nel presente Contratto;

ARCA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. Resta salvo il diritto di ARCA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 13 Clausola risolutiva espressa

1. Il contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- allorché si manifesti a carico del Fornitore una qualunque delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di appalto;
- in caso di irrogazioni di sanzioni interdittive o misure cautelative di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto. Resta salvo il diritto di ARCA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 14 Penali

1. Nelle ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi non imputabili ad ARCA, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, ARCA applicherà all'Organismo di Ispezione la seguenti penali:
 - a) per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'invio del Piano di Audit rispetto alla data prevista, ARCA applicherà all'Organismo di Ispezione una penale pari a Euro 100,00 (cento/00);
 - b) per ogni ispezione prevista dal piano di audit e non effettuata (come risultante dallo Stato di Avanzamento Attività) ARCA applicherà all'Organismo di Ispezione una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00);
 - c) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto definito al par. 6.9 del Capitolato Tecnico nell'invio dei seguenti documenti:
 - Rapporto di ispezione
 - Rapporto blind test
 - Relazione di chiusura
 - Stato avanzamento lavori
 - Documento di rendicontazione delle verifiche ispettive
 - Altra documentazione relativa ad ogni verifica ispettiva

ARCA applicherà all'Organismo di Ispezione una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00).

2. Gli inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, saranno contestati all'Organismo di Ispezione da ARCA; l'Organismo di Ispezione dovrà comunicare in ogni caso a ARCA le proprie motivazioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di giorni lavorativi 5 (cinque) dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette motivazioni non siano ritenute sufficienti a giudizio di ARCA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Organismo di Ispezione le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Organismo di Ispezione dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. ARCA potrà applicare all'Organismo di Ispezione penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo delle prestazioni erogate.
5. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARCA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni, ovvero a risolvere il Contratto secondo quanto indicato nel presente Contratto.

Art. 15 Recesso

1. ARCA può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di ARCA delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal presente contratto, rinunciando espressamente ora e per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Art. 16 Riferimento a norme vigenti

1. Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché alle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione statale e della Regione Lombardia e alla normativa in vigore.

Art. 17 Foro competente

1. Per ogni controversia conseguente l'esecuzione o l'interpretazione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 18 Patto di Integrità, Codice etico e Modello organizzativo e misure anticorruzione

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” (di seguito “Patto di Integrità”) approvato con DGR 30 gennaio 2014 n.10/1299 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n.6 - Lunedì 03 febbraio 2014), pubblicato nel sito istituzionale di ARCA www.arca.regione.lombardia.it, e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione del presente Contratto.
2. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del “Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARCA (di seguito “Codice Etico”) approvato con delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.arca.regione.lombardia.it (Sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
3. Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “Modello”), adottato da ARCA, pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.arca.regione.lombardia.it (Sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali),, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e a i principi contenuti nel Modello stesso.
4. Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge Anticorruzione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
5. Il Fornitore prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto che legittima ARCA a risolvere la stessa ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile.
6. Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARCA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARCA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell’anzidetto impegno ARCA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa del presente contratto.
7. Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARCA S.p.A. per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Art. 19 Trattamento dei dati

1. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196.
2. A tal fine, ai sensi di quanto previsto dal citato D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per

l'esecuzione del Contratto medesimo. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Al fine della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati degli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore dichiara di:
 - a) di accettare la designazione, da parte di ARCA, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali; la nomina dovrà essere effettuata utilizzando il modello di cui all'Allegato xx del presente Contratto;
 - b) svolgere tale incarico gratuitamente.
4. ARCA garantisce di essere Titolare e/o disporre legittimamente di tutte le informazioni scambiate con il Fornitore nell'ambito di esecuzione del presente Contratto, assicurando altresì che queste ultime non violino in alcun modo, direttamente o indirettamente, alcun diritto di terzi e si obbliga a non fornire dati di cui non possa disporre come in precedenza appena regolato. ARCA mantiene la titolarità delle informazioni assumendo espressamente ogni più ampia responsabilità, civile e penale, in ordine al contenuto delle citate informazioni e manlevando il Fornitore da ogni obbligo e/o onere di accertamento e/o controllo diretto e indiretto al riguardo.
5. Il Fornitore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati di ARCA. Il Fornitore è edotto del regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e transazioni attraverso quanto esplicitato nell'Allegato xx di cui al presente Contratto, "Nomina di Responsabile esterno del trattamento".
6. Il Fornitore, fatto salvo il caso di forza maggiore, ha la facoltà di interrompere la fornitura del servizio dandone immediata comunicazione scritta a ARCA, a mezzo PEC, qualora vi fossero fondati motivi per ritenere che si potrebbero verificare problemi di sicurezza e/o tutela del diritto di riservatezza.
7. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi, n. 22, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@arcalombardia.it.

Art. 20 Clausola Finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Per l'accettazione specifica delle clausole del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del Contratto per la

fornitura del Servizio di conservazione a norma dei documenti informatici, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile”, parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

IL FORNITORE
Il Legale Rappresentante

.....

ARCA
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Brusoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate